

Bruxelles, 19 giugno 2020
(OR. en)

8983/20

TRANS 268
DELECT 70

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	12 giugno 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 4018 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.6.2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 della Commissione per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 4018 final.

All.: C(2020) 4018 final

Bruxelles, 12.6.2020
C(2020) 4018 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2020

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 della Commissione per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato fa parte delle misure di emergenza adottate dalla Commissione in risposta alla situazione straordinaria venuta a crearsi a causa della pandemia di Covid-19.

La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie¹, nella sua versione iniziale permetteva agli Stati membri di scegliere tra due termini per il recepimento²: il 16 giugno 2019 o, previa notifica alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ("l'Agenzia"), il 16 giugno 2020. Soltanto 8 Stati membri hanno recepito la direttiva nel 2019.

Alla luce della pandemia di Covid-19, la maggior parte dei restanti Stati membri ha chiesto un'ulteriore proroga per il recepimento, sostenendo di non poter completare la necessaria legislazione prima del 16 giugno 2020.

Date le circostanze eccezionali, la direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha modificato la direttiva (UE) 2016/798 per dare agli Stati membri la possibilità di rinviare il termine di recepimento al di là del 16 giugno 2020.

La maggior parte degli atti delegati adottati sulla base della direttiva (UE) 2016/798 doveva applicarsi a decorrere dal 16 giugno 2019 oppure, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica alla Commissione e all'Agenzia in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, di detta direttiva, dal 16 giugno 2020. Questi atti devono essere allineati, in alcuni Stati membri, alla proroga del termine di recepimento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti sul pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario è stato consultato sul progetto di proposta della Commissione mediante procedura scritta tra il 29 maggio 2020 e il 3 giugno 2020.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato intende modificare i regolamenti delegati (UE) 2018/761⁴ e (UE) 2018/762 della Commissione⁵ al fine di allinearne le rispettive date di applicazione alla proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 in conformità alla direttiva (UE) 2020/700.

¹ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

² Articolo 33 della direttiva (UE) 2016/798.

³ Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

È essenziale che tale atto si applichi a decorrere dal 16 giugno 2020 in modo da garantire la certezza del diritto agli operatori economici interessati dalla proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798.

In conformità all'articolo 27 bis della direttiva (UE) 2016/798, esso entrerà pertanto in vigore immediatamente e sarà applicabile a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino obiezioni entro un periodo di due mesi (o, qualora una delle istituzioni chieda una proroga di due mesi supplementari, entro un periodo di quattro mesi).

Qualora vengano sollevate obiezioni, la Commissione procederà senza indugio all'abrogazione dell'atto a seguito della notifica delle obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2020

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762 della Commissione per quanto riguarda le loro date di applicazione a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie¹, in particolare l'articolo 6 bis, in combinato disposto con l'articolo 27 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/798 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio² al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798.
- (2) Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ("l'Agenzia") e alla Commissione l'intenzione di prorogare il periodo di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti delegati (UE) 2018/761³ e (UE) 2018/762 della Commissione⁴ dovrebbe essere rinviata fino al 31 ottobre 2020.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2018/761 e (UE) 2018/762.
- (4) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

¹ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

² Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).

³ Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/761, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.

L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento.

L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento di detta direttiva."

Articolo 2

Il regolamento delegato (UE) 2018/762 è così modificato:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 sono abrogati con effetto a decorrere dal 31 ottobre 2025.";

- 2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, di aver ulteriormente prorogato tale periodo di recepimento.

Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.6.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN